

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 47 - CED

Prot. n. B7132/60D3

Roma, 20 settembre 1995

OGGETTO: **D.P.R. 19.4.1994, n. 575 (G.U. n. 240 del 13.10.1994) (1).**

"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida".

Ulteriori istruzioni operative.

A scioglimento della riserva contenuta al punto 8 della circolare n. B5831/60D3 del 24.7.1995 (2), si uniscono in allegato i manuali operativi delle procedure informatiche connesse ai procedimenti di cui al Regolamento in oggetto; nel contempo, tenendo conto dei quesiti sinora pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori istruzioni operative, a modifica o a corredo di quelle già diramate con la citata circolare del 24.7.1995 (2) ai cui paragrafi e sottoparagrafi si fa peraltro riferimento nel seguito, per una immediata individuazione degli argomenti trattati.

1. RILASCIO DELLA PATENTE (19).

Come è noto, il rilascio della patente di guida è soggetto al pagamento della **tassa sulle concessioni governative**.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (3), "la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato"; l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., prima di provvedere al rilascio dei documenti di guida, deve pertanto accertarsi che i richiedenti abbiano assolto al pagamento della tassa suddetta.

E' opportuno che tale accertamento venga effettuato con modalità differenziate in relazione alla causale che ha dato luogo alla richiesta.

1a. Rilascio di patente a seguito di esame.

Quando il rilascio della patente avviene a seguito di esame, l'accertamento si effettua al momento della prenotazione del primo esame di guida.

Il candidato pertanto, all'atto della prenotazione della prova pratica, deve allegare al modello MC 2112 MEC, in originale e fotocopia, l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG. - ROMA, riportando sul retro del bollettino, nello spazio riservato alla causale del versamento, la dicitura "tassa per l'anno di primo rilascio della patente".

In mancanza, il candidato non potrà essere prenotato per l'esame di guida.

Tale procedura consentirà al sistema informativo di riportare automaticamente in stampa, a pagina 4 della patente, la dicitura "TCG ANNO RILASCIO ASSOLTA".

Poiché il versamento rimane valido nel tempo e non è limitato alla tassa di concessione governativa dell'anno in cui il versamento stesso viene effettuato, la relativa attestazione dovrà essere restituita al candidato ove l'ultima prova utile si sia conclusa con esito "respinto"; l'interessato potrà riutilizzarla per la richiesta successiva o potrà servirsene per chiederne il rimborso (art. 13 D.P.R. 26.10.1972, n. 641) (3) alla Direzione Regionale delle Entrate, nel termine di tre anni decorrente dal giorno del pagamento; nel modello MC 2112 MEC avviato all'archiviazione, rimarrà invece la fotocopia dell'attestazione.

E' evidente che in caso di esito "idoneo", l'attestazione sarà trattenuta ed archiviata all'interno del modello MC 2112 MEC.

1b. Rilascio di patente per duplicato o conversione.

In tutti i casi in cui il rilascio della patente non sia subordinato al superamento dell'esame, l'accertamento dell'avvenuto assolvimento della tassa di concessione governativa va effettuato al momento della richiesta.

Il richiedente, pertanto, all'atto della presentazione della domanda, dovrà consegnare, insieme agli altri documenti, anche l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG. - ROMA, riportando sul retro del

bollettino, nello spazio riservato alla causale del versamento, la dicitura "tassa dovuta per l'anno AAAA", dove AAAA individua l'anno in cui la richiesta viene inoltrata.

Fa ovviamente eccezione il caso del duplicato per deterioramento, dal momento che dall'esame dei bolli annuali apposti sul documento deteriorato è possibile stabilire se la tassa di concessione governativa sia stata regolarmente assolta per l'anno in corso.

In mancanza, la domanda non potrà essere accolta.

Tale procedura consentirà al sistema informatico di riportare automaticamente in stampa, a pagina 4 della patente, la dicitura "TCG AAAA ASSOLTA", essendo AAAA l'anno in cui la richiesta di duplicato è stata accettata.

1.3. PREDISPOSIZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.

Per quanto riguarda l'apposizione della firma da parte del Direttore dell'Ufficio Provinciale sulla patente di guida, si fa presente che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 [\(4\)](#) - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - è possibile sostituire, come già avviene per le carte di circolazione, la firma autografa del Direttore con l'apposizione a stampa della medesima.

L'utilizzazione di questo sistema permette di snellire l'ultima fase della procedura di predisposizione della patente di guida, contribuendo in tal modo alla razionalizzazione del lavoro all'interno degli Uffici.

1.4. EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI GUIDA.

Al termine della prova di guida risoltasi con esito favorevole, l'esaminatore, nel rilasciare immediatamente la patente al candidato, dovrà chiedere a quest'ultimo di attestare il ricevimento del documento firmando il verbale di guida nella colonna "firma per ricevuta", in corrispondenza del proprio nominativo.

Non si ritiene di dover rendere obbligatoria la firma per ricevuta anche sul mod. MC 2112 MEC; resta tuttavia nella facoltà degli Uffici Provinciali instaurare tale prassi ove lo ritenessero opportuno.

In tal caso, per uniformità, sarà necessario apporre sullo stampato il seguente timbro:

"per ricevuta della patente di guida

, "

(luogo) (data) (firma)

Come è noto, all'atto della prenotazione all'esame pratico di guida, il candidato privatista o l'autoscuola devono dichiarare che i dati contenuti nello statino (e che saranno riportati sulla patente) sono esatti.

Non può tuttavia escludersi che, malgrado tale precauzione, il candidato o l'esaminatore si accorgano di eventuali errori solo al momento dell'esame.

In tal caso l'esaminatore, prima di consegnare la patente all'interessato dovrà correggere di suo pugno il documento, validando la correzione con le consuete modalità e facendone specifica annotazione sul verbale.

L'Ufficio patenti, ricevuto il verbale dall'esaminatore, ne digiterà regolarmente gli esiti (anche per la patente con dati errati), provvedendo però, a partire dal lunedì successivo al giorno di digitazione del verbale, a correggere la posizione d'archivio con la maschera "DBUP".

Il titolare della patente corretta, ove lo ritenesse, potrà successivamente richiederne il duplicato, con oneri a proprio carico.

Si ricorda che i candidati già in possesso di patente (ad esempio coloro che essendo già in possesso di patente di categoria B abbiano chiesto di essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C o D), possono essere ammessi a sostenere la prova di guida solo se hanno al seguito la patente già posseduta: è a mezzo di tale ultimo documento infatti che, in caso di estensione di validità della patente, deve essere riconosciuto il candidato.

Tale prassi, già obbligatoria (circolare n. 5/76 paragrafo B-7-c) [\(5\)](#), diventa, dal 1° ottobre 1995, assolutamente ineludibile.

L'esaminatore infatti dovrà ritirare la patente in possesso del candidato e dovrà accluderla ai propri atti già prima di iniziare la prova di guida.

A prova conclusa con esito "respinto" restituirà la patente di cui il candidato era già in possesso; a prova conclusa con esito "idoneo" rilascerà la nuova patente, trattenendo nel fascicolo MC 2112 MEC, per l'archiviazione, la vecchia patente.

Come è noto, al fine di semplificare le incombenze degli esaminatori, la data di **scadenza di validità** di ciascuna patente sarà proposta sul verbale d'esame meccanizzato.

Tale data sarà automaticamente calcolata dall'elaboratore in base alla data di rilascio (coincidente con la data dell'esame di guida) e all'età del candidato, a meno che l'Ufficio Provinciale, nel digitare (maschera MODU) la domanda d'esame, non abbia già riempito il campo "periodo validità"; ciò avviene nel caso in cui, ad esempio, il sanitario che ha effettuato la visita medica decida che le condizioni psico-fisiche del richiedente, pur essendo sufficienti a consentire il rilascio della patente, non sono però tali da garantire la loro permanenza fino allo spirare del previsto termine di validità.

Sul verbale pertanto verrà riportata la data relativa a quanto indicato dall'Ufficio Provinciale nel campo "periodo validità" della maschera MODU oppure, nel caso in cui tale campo non sia stato riempito, verrà riportata la data di scadenza calcolata dall'elaboratore in base alla data di rilascio e all'età del conducente.

Con gli stessi criteri sarà riportata la data di scadenza anche sui duplicati della patente di guida e, a cura dell'U.C.O., sui tagliandi dei rinnovi di validità.

Sempre in tema di scadenza di validità della patente di guida, non si ritiene siano più applicabili le disposizioni emanate, in attuazione dell'art. 79 del vecchio Codice della strada [\(6\)](#), con circolare n. 166/89 del 9 novembre 1989 [\(7\)](#), che pertanto si abroga.

Si ritiene invece, avuto anche riguardo alla diversa regolamentazione introdotta dal nuovo Codice della strada in tema di scadenza di validità dei certificati di abilitazione professionale, che debbano essere rigorosamente rispettate le scadenze previste dagli articoli 115 [\(8\)](#) e 126 C.d.S. [\(9\)](#).

In particolare:

- i titolari di patente D, superato il sessantesimo anno d'età potranno ottenere solo la conferma **annuale** della patente di guida, alle condizioni di cui all'art. 115/2°-b C.d.S. [\(8\)](#);
- i titolari di patente C, superato il sessantacinquesimo anno d'età, potranno invece unicamente ottenere la conferma biennale della patente di guida, ai sensi dell'art. 126/4° C.d.S. [\(9\)](#).

E' di tutta evidenza che, ove richiedessero il declassamento della patente, i titolari di patente D o C, rispettivamente ultrasessantenni o ultrasessantacinquenni, potranno godere del più ampio limite temporale di validità previsto per la categoria richiesta in sede di declassamento.

Il rilascio della patente di guida non è subordinato ad alcun accertamento, da parte dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C., sui requisiti morali del richiedente.

A tali accertamenti provvede invece, per i fini di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. [\(10\)](#), come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#), la competente Prefettura, sulla scorta delle informazioni ricevute dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., ai sensi dell'art. 120, comma 2, C.d.S. [\(10\)](#), come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#).

4. DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA.

L'articolo 127, comma 2, C.d.S. [\(11\)](#), così come modificato dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#), non attribuisce con precisione la competenza in tema di rilascio del duplicato della patente di guida, limitandosi al riguardo ad indicare, genericamente "il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C."

Di conseguenza, qualunque Ufficio Provinciale può provvedere al rilascio del duplicato, indipendentemente dalla residenza dell'interessato o dal suo luogo di nascita o da chi abbia rilasciato la patente duplicanda.

E' invece evidente, per la stretta connessione esistente tra i commi 2 e 4 dell'art. 127 C.d.S. [\(11\)](#), così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#), che l'Ufficio Provinciale che emette il duplicato deve essere lo stesso che, in prima istanza, ha rilasciato il relativo permesso provvisorio di guida.

E' altresì evidente, a mente dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#), che gli Uffici Provinciali della M.C.T.C. assumono la competenza in tema di rilascio delle patenti non subordinate al superamento di esami

con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 1995, restando di competenza delle Prefetture il rilascio dei duplicati elaborati in base "alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore" del D.P.R. n. 575/94 [\(1\)](#).

L'emissione del duplicato delle patenti non presenti nell'Anagrafe degli Abilitati alla guida è subordinata alla verifica dei documenti cartacei in possesso della Prefettura o dell'Ufficio Provinciale del luogo di nascita del titolare.

Si ritiene utile rammentare che allo scopo di agevolare le operazioni di verifica è stata da tempo attivata una specifica procedura informatica ("lista richiesta informazioni"), mentre rimane comunque possibile utilizzare la maschera "MESS" per chiedere o fornire informazioni ad altri Uffici Provinciali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 127, comma 1, C.d.S. [\(11\)](#), "in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano l'attestazione di resa denuncia".

Il titolare di patente che abbia smarrito ovvero abbia subito la sottrazione o la distruzione del documento di guida all'estero ed abbia sporto denuncia all'autorità di polizia estera, deve reiterare la denuncia anche all'autorità di polizia italiana e deve presentare, per la richiesta di duplicato, l'attestato di resa denuncia rilasciato da quest'ultima autorità.

Ciò perché non sempre la denuncia viene trasmessa dall'autorità estera a quella italiana ed inoltre perché risulta praticamente impossibile, per l'Ufficio che dovesse accettare l'attestazione estera di resa denuncia, riconoscerne le legittimità (competenza a ricevere la denuncia da parte dell'autorità estera che ha rilasciato l'attestazione) o l'eventuale contraffazione.

4.1. RILASCIO DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA.

In caso di richiesta di duplicato di patente di guida deteriorata, è necessario che il documento da duplicare venga allegato alla domanda insieme alla restante documentazione.

Ciò per almeno due ordini di motivi.

Il primo attiene all'obbligo di procedere al controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso ed alla necessità di evitare che la stessa tassa (che, come è noto, viene applicata sulla patente) possa essere smarrita dal titolare della patente nel periodo che intercorre dalla richiesta alla consegna del duplicato.

In secondo luogo il ritiro della patente deteriorata all'atto della richiesta di duplicato semplifica notevolmente la sequenza degli atti elementari del procedimento. Risulta possibile infatti, una volta predisposto il duplicato, archiviare la richiesta con la relativa documentazione ed avviare allo sportello per la restituzione soltanto le patenti con i relativi elenchi (divisi per autoscuole, agenzie e singoli utenti), sui quali acquisire la firma per ricevuta dei documenti.

Allo scopo di consentire che il richiedente possa regolarmente circolare in attesa del duplicato, all'atto dell'accettazione della domanda dovrà essere rilasciato un permesso provvisorio di guida della validità massima di 30 giorni.

Per quanto tale nuova modalità non sia espressamente prevista dalle norme vigenti, non si ravvisa alcun elemento di contrasto con le disposizioni del nuovo Codice della strada dalle quali poter anche implicitamente dedurre il divieto di ricorrere al rilascio del suddetto permesso provvisorio.

Tale impostazione interpretativa appare altresì suffragata dalla disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 [\(12\)](#) in materia di regolamentazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, laddove all'art. 7 prevede il rilascio di una ricevuta di consegna del documento di abilitazione alla guida con valore sostitutivo del documento stesso.

Il permesso provvisorio sarà costituito da una annotazione da riportare, a mezzo dell'apposizione di un timbro, sul retro del terzo intercalare del modello MC 2112 MEC (che viene restituito per ricevuta), del seguente tenore:

"PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA PER RICHIESTA DI DUPLICATO PER DETERIORAMENTO. L'INTESTATARIO DELLA PRESENTE RICEVUTA E' AUTORIZZATO A CONDURRE VEICOLI DI CUI ALLA PATENTE DA DUPLICARE PER GG GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO. IL PRESENTE PERMESSO E' VALIDO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO DI IDENTITA'"

L'IMPIEGATO ADDETTO

in cui GG sarà sostituito dal numero di giorni (in ogni caso non superiore a 30), che ciascun Ufficio Provinciale presumerà di impiegare per concludere il procedimento di rilascio del duplicato.

Il suddetto timbro dovrà essere convalidato col timbro tondo in dotazione agli uffici e con la firma dell'impiegato addetto.

Il permesso provvisorio potrà in ogni caso essere rinnovato per periodi successivi non superiori a 30 giorni, ove il duplicato non fosse predisposto nei tempi inizialmente previsti.

Analogamente dovrà procedersi nel caso di richiesta di duplicato per distruzione che, a mente dell'art. 127, comma 3, C.d.S. (11), può essere presentata immediatamente, senza cioè dover attendere lo spirare dei trenta giorni di validità del permesso provvisorio di guida.

In tal caso però l'annotazione da apporre con timbro dovrà essere del seguente tenore:

"PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA PER RICHIESTA DI DUPLICATO PER DISTRUZIONE.
VISTA L'ATTESTAZIONE DI RESA DENUNCIA;
VISTA LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' AI FINI AMMINISTRATIVI;
L'INTESTATARIO DELLA PRESENTE RICEVUTA E' AUTORIZZATO A CONDURRE VEICOLI DI CUI ALLA
PATENTE DA DUPLICARE PER GG GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DEL PRESENTE
DOCUMENTO. IL PRESENTE PERMESSO E' VALIDO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO DI
IDENTITA'"

L'IMPIEGATO ADDETTO

In definitiva:

- in caso di duplicato per smarrimento o sottrazione della patente dovrà essere rilasciato il permesso provvisorio di guida (modello MC 955 di cui al paragrafo successivo) con le modalità di cui al punto 4.1 della circolare n. B5831/60D3 del 24.7.1995 (13); trascorsi trenta giorni dal rilascio senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, potrà essere accettata la domanda di duplicato;
- in caso di duplicato per deterioramento o distruzione dovrà essere rilasciato il permesso provvisorio di guida a mezzo di apposizione di timbro sul retro della ricevuta, contestualmente all'accettazione della domanda; si ricorda che in caso di distruzione della patente di guida, alla domanda dovranno essere acclusi, oltre agli altri documenti, l'attestazione di resa denuncia e la dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi.

Allo scopo di semplificare le operazioni di sportello legate al rilascio del permesso provvisorio di guida a seguito di smarrimento o sottrazione della patente (per i casi di deterioramento e distruzione valgono le istruzioni appena fornite), si fa presente che si è provveduto ad unificare in un solo stampato (denominato MC 955):

- la richiesta (per la quale era stato suggerito l'uso del modello MC 746 da compilarsi in maniera opportuna);
- la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi (già riportata all'allegato 5 della circolare n. B5831/60D3 del 24.7.1995) (14);
- il permesso provvisorio di guida (già riportato all'allegato 6 della circolare n. B5831/60D3 del 24.7.1995) (13).

Il modello di cui sopra (MC 955), nonché i modelli MC 954 (comunicazioni per le variazioni di residenza) e MC 953 (comunicazione di conferma di validità), sono acclusi alla presente in un esemplare e sono già stati inviati in congrui quantitativi a tutti gli Uffici Provinciali.

Si prega di voler mettere a disposizione i modelli MC 954 ed MC 953 rispettivamente ai Comuni ed ai medici che ne facessero richiesta.

4.3. VERSAMENTI.

Le richieste di duplicato dovranno essere corredate da:

- un versamento di L. 10.000 sul conto corrente postale n. 9001;
- un versamento di L. 30.000 sul conto corrente postale n. 4028, per le causali diverse da smarrimento, o perdita di possesso.

Per le richieste di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione, infatti, non è dovuta l'imposta di bollo (decreto del Ministero delle finanze 20.8.1992 (15) - Tariffa Parte I, punto 4): in questi casi, al momento della stampa della patente di guida, il sistema informatico provvederà ad asteriscare il riquadro posto

nell'angolo inferiore destro della pagina 2, che, come è noto, è riservato all'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo.

7. ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI.

Ogni Ufficio Provinciale ha situazioni tali, in termini di locali, carichi operativi e personale, da renderlo praticamente unico rispetto a tutti gli altri.

Di qui l'estrema cautela di questa Direzione Generale a dettare norme di dettaglio sulle modalità di archiviazione degli atti.

E tuttavia in questo caso, ferma restando la facoltà dei Direttori degli Uffici di organizzare in maniera diversa ed al solo scopo di venire incontro ai numerosi quesiti pervenuti al riguardo, si ritiene di poter suggerire di provvedere alla archiviazione degli atti secondo la data di rilascio dei documenti di guida.

In tal modo:

- poiché per le patenti conseguite a seguito di esame la data di rilascio del documento coincide con la data del superamento dell'esame di guida, è possibile archiviare i relativi fascicoli non appena gli stessi vengono riconsegnati dall'esaminatore, al termine degli esami;
- poiché per tutti gli altri tipi di patente (quelli il cui rilascio non è subordinato al superamento dell'esame) la data di rilascio coincide con quella di messa a disposizione del documento per il ritiro da parte del richiedente (data di stampa), non è possibile archiviare i fascicoli non appena le patenti relative sono state predisposte.

Ai fascicoli sarà possibile risalire leggendo la data di rilascio direttamente sulla patente di guida ovvero, in mancanza del documento, interrogando l'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

UNA PROBLEMATICA TRASVERSALE: I CENTRI D'ISTRUZIONE INTERPROVINCIALI

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli" (1), nel trasferire le competenze in materia dal Ministero dell'interno al Ministero dei trasporti, ha individuato in particolare quale sia, all'interno del Ministero dei trasporti, l'Ufficio Provinciale competente al rilascio della patente di guida a seguito di esame.

Infatti, l'articolo 6, comma 2, del citato D.P.R., ha introdotto la disposizione secondo cui "contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116", implicitamente stabilendo che l'Ufficio che rilascia la patente è quello presso cui viene effettuato l'esame di guida.

E' evidente che, nella generalità dei casi, l'Ufficio di rilascio coincide con quello presso il quale viene presentata la corrispondente richiesta ai sensi dell'art. 116 (16).

Tale coincidenza può tuttavia non verificarsi per i centri d'istruzione automobilistica nei quali risultino consorziate autoscuole di province diverse.

L'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 (G.U. n. 177 del 31.7.1995) (17), consente infatti che al consorzio costituente il centro d'istruzione possano aderire "autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro d'istruzione".

Può di conseguenza verificarsi che il centro d'istruzione sia posto in un comune il cui confine coincida col confine della provincia e che pertanto ad esso decidano di aderire autoscuole aventi sede nel comune limitrofo dell'altra provincia.

Queste ultime potrebbero dunque:

- presentare la domanda tesa al rilascio della patente di guida all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. della provincia in cui hanno la propria sede;
- effettuare i relativi esami nella provincia in cui ha sede il centro d'istruzione;
- ottenere la patente di guida, per i propri candidati, dall'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui ha sede il centro d'istruzione.

Per rendere compatibile la particolare operatività delle suddette autoscuole con le norme introdotte dal D.P.R. n. 575/94 (1), si è ritenuto necessario, di concerto con la Divisione 46, impartire le seguenti disposizioni operative.

Gli esami di guida delle autoscuole aventi sede in provincia limitrofa, ove queste ultime decidano di effettuarli presso il centro di istruzione cui aderiscono, dovranno essere richiesti, per il tramite del medesimo centro d'istruzione, all'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui il centro ha la propria sede, con le modalità indicate al punto 1.2. della circolare n. B5831/60D3 del 24.7.1995 (18).

Il suddetto Ufficio M.C.T.C. provvederà, di conseguenza, a predisporre il verbale d'esame e la patente di guida, ad effettuare l'esame, a registrare gli esiti nel sistema informatico e ad archiviare gli atti, con le modalità di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 7 della medesima circolare.

Opportune modifiche alle procedure informatiche consentiranno all'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui ha sede il centro di istruzione di effettuare tutte le operazioni relative al rilascio delle patenti la cui richiesta iniziale sia stata presentata nella provincia in cui ha sede l'autoscuola aderente al centro d'istruzione.

E' essenziale, per consentire di volta in volta di adeguare le procedure informatiche, che gli Uffici Provinciali M.C.T.C. segnalino immediatamente, alla Divisione 47 di questa Direzione Generale, gli estremi dei centri d'istruzione interprovinciali riconosciuti nella provincia di competenza, indicando altresì la provincia in cui hanno sede parte delle autoscuole aderenti al centro d'istruzione.

Le autoscuole di cui trattasi dunque, a differenza di tutte le altre, hanno la possibilità di scegliere l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. presso cui effettuare gli esami.

Tuttavia, una volta presentata la prima prenotazione per la prova pratica di guida, tale possibilità di scelta decade: ad effettuare gli esami di guida non potrà che essere l'Ufficio M.C.T.C. presso cui è stata presentata la prima prenotazione.

E' alla prima prenotazione infatti che consegue la stampa della patente di guida, che viene automaticamente predisposta per il rilascio da parte dell'Ufficio che l'ha stampata.

Non potranno dunque le autoscuole in narrativa:

- prenotare l'esame di guida presso l'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui hanno la propria sede ed effettuare l'esame di guida prenotato o esami di guida successivi dello stesso candidato presso l'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui ha sede il centro d'istruzione;
- prenotare l'esame di guida presso l'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui ha sede il centro d'istruzione ed effettuare l'esame di guida prenotato o esami di guida successivi dello stesso candidato presso l'Ufficio M.C.T.C. della provincia in cui hanno la propria sede.

In definitiva, le autoscuole aventi sede in provincia diversa da quella in cui ha sede il centro di istruzione dovranno svolgere tutte le operazioni relative agli esami di guida presso un solo Ufficio Provinciale M.C.T.C.: quello della provincia in cui le autoscuole suddette hanno la propria sede oppure quello della provincia in cui ha sede il centro di istruzione.

E' appena il caso di evidenziare che per le autoscuole che hanno sede nella stessa provincia in cui ha sede il centro di istruzione il problema non si pone.

Le procedure informatiche che consentono la gestione dei casi descritti nella presente circolare saranno rese operative a decorrere dal 16.10.1995: non potranno dunque essere prenotati dal centro di istruzione, dal 25.9.1995 e fino a tale data, esami di guida di candidati iscritti ad autoscuole aventi sede in altra provincia.

Si richiama da ultimo l'attenzione sul contenuto dell'art. 7 del D.M. 17.5.1995, n. 317 [\(17\)](#), alla cui puntuale osservanza vanno subordinati gli atti di riconoscimento dei centri di istruzione, con particolare riguardo alla condizione di limitrofità di cui al comma 9 del medesimo articolo.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giorgio Berruti

Allegati alla lett. circ. n. B7132/60D3 del 20.9.1995:

[Comunicazione per gli utenti](#)

[Mod. MC 953](#)

[Mod. MC 954](#)

[Mod. MC 955](#)

[Mod. MC 955 / I intercalare](#)

[Mod. MC 955 / II intercalare](#)

(1) Vedasi "la motorizzazione 1994" pag. 94050 o "codice della strada" pag. E.043 o "la patente di guida" pag. 90.04.00.

(2) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag. 95502 o "la patente di guida" pag. 21.00.06.

- (3) Vedasi "l'autotrasporto di merci" pag. 49.01.00 o "la patente di guida" pag. 84.01.00.
- (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 015037.
- (5) Vedasi "la patente di guida" pag. 24.02.05.
- (6) Vedasi "circolazione stradale" pag. 079.00.00.
- (7) Vedasi "la motorizzazione 1989" pag. 89495 o "la patente di guida" pag. 43.01.01.
- (8) Vedasi "codice della strada" pag. 115.00.00 o "la patente di guida" pag. 15.01.00.
- (9) Vedasi "codice della strada" pag. 126.00.00 o "la patente di guida" pag. 43.01.00.
- (10) Vedasi "codice della strada" pag. 120.00.00 o "la patente di guida" pag. 16.01.00.
- (11) Vedasi "codice della strada" pag. 127.00.00 o "la patente di guida" pag. 35.01.00.
- (12) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag. 91371 o "codice della strada" pag. 092.00.01 o "guida pratica al PRA" pag. 74.10.00 o "la patente di guida" pag. 81.01.00.
- (13) Vedasi "la patente di guida" pag. 33.0101.
- (14) Vedasi "la patente di guida" pag. 45.01.05.
- (15) Vedasi "la motorizzazione 1992" pag. 92486 o "codice della strada" pag. 083.08.00.
- (16) Vedasi "codice della strada" pag. 116.00.00 o "la patente di guida" pagg. 01.01.00 e 04.01.00.
- (17) Vedasi "la motorizzazione 1995" pag. 95546 o "codice della strada" pag. 123.02.01 o "la patente di guida" pag. 90.13.00.
- (18) Vedasi "la patente di guida" pag. 24.02.52.
- (19) Disposizione superata dopo la soppressione prevista dall'art. 17, comma 21 della legge [27.12.1997, n. 449](#) (finanziaria 1998) della tassa sulle concessioni governative sulle patenti.